

Procedura in Materia di Parti Correlate e soggetti collegati

Ai sensi del Regolamento Consob 'recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate' n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni, e delle Disposizioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 2011 in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati (Circolare Banca d'Italia 285/2013, Parte III, Capitolo 11).

Sommario

1	PREMESSA	2
2	DEFINIZIONI	2
3	PROCESSO DI GESTIONE DELL'OPERATIVITA' CON SOGGETTI RILEVANTI	5
4	PERIMETRO PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI RILEVANTE AI FINI CONSOB E BANCA D'ITALIA	7
5	LE OPERAZIONI RILEVANTI	8
5.1	IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI	8
5.2	CASI DI ESCLUSIONE E DI ESENZIONE	10
5.2.1	<i>Casi di esclusione</i>	10
5.2.2	<i>Casi di esenzione</i>	11
5.3	DELIBERE QUADRO	11
5.4	CUMULO DI OPERAZIONI AI FINI DEL CALCOLO DELLA SOGLIA DI RILEVANZA	12
6	LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI	12
6.1	LIMITI PRUDENZIALI	12
6.1.1	<i>LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI BANCA D'ITALIA</i>	12
6.1.2	<i>LIMITI ADOTTATI DAL GRUPPO CASSA</i>	13
6.2	RIPRISTINO	13
6.3	GRUPPO BANCARIO	14
6.4	MONITORAGGIO	14
7	PROCEDURA	14
7.1	PREMESSA E CRITERI GENERALI	14
7.2	ISTRUTTORIA	15
7.3	PRE-DELIBERA	16
7.4	DELIBERA	17
7.5	OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	17
7.6	OPERAZIONI RIENTRANTI NEL PERIMETRO DELL'ART. 136 TUB	17
7.7	OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI	18
8	CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI AZIENDALI	18
9	FLUSSI INFORMATIVI	19
9.1	FLUSSI INFORMATIVI RELATIVI AD OPERAZIONI CONCLUSE CON SOGGETTI RILEVANTI – INFORMATIVA AGLI ORGANI SOCIETARI	19
9.2	INFORMATIVA AL PUBBLICO PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA E MAGGIORE RILEVANZA PER CUMULO	19
9.3	DEROGA AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	20
9.4	OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	21
9.5	DELIBERE QUADRO	21
9.6	INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 MAR (COMUNICAZIONE "INFORMAZIONI PRIVILEGIATE")	21
9.7	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	21
10	DISPOSIZIONI FINALI	22
11	APPENDICE	23

1 PREMESSA

Conformemente ai principi di sana e prudente gestione e nel rispetto dei contenuti della vigente disciplina in tema di operazioni con parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati¹, il Gruppo La Cassa di Ravenna adotta politiche, processi e procedure, anche di controllo, adeguati alle caratteristiche e strategie del Gruppo, al fine di perseguire l'obiettivo di prevenire e di gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ad ogni rapporto, diretto ovvero indiretto, che le Banche e le Società del Gruppo, queste ultime nei casi di competenza, intrattengono con parti correlate e/o soggetti collegati come definiti dalle discipline di Consob e Banca d'Italia.

Il documento reca ulteriori previsioni in merito alle operazioni comportanti regime di concorrenza tra la disciplina relativa alle operazioni con parti correlate e le prescrizioni di cui all'art. 136 del D.Lgs. 385/93 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

In particolare, in ottemperanza alle vigenti previsioni normative, con la presente Procedura La Cassa di Ravenna S.p.A. (nel seguito anche "**La Cassa**" o la "**Capogruppo**"), nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, stabilisce e disciplina, per l'intero Gruppo:

- i criteri per l'identificazione dei Soggetti Rilevanti e per la classificazione delle operazioni con parti correlate di maggiore e minore rilevanza, oltre che delle operazioni di "importo esiguo" e di quelle "esenti".
- le procedure riguardanti le fasi dell'istruttoria, della proposta e dell'approvazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore o minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità e i tempi di coinvolgimento del Comitato degli Amministratori Indipendenti ("Comitato");
- i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali;
- i flussi informativi (da fornire: al Comitato degli Amministratori Indipendenti, al Consiglio di Amministrazione, alla Consob e al mercato per le operazioni effettuate con parti correlate);
- i casi in cui la Capogruppo esamini o approvi operazioni di Banche e Società Controllate.

La Procedura descrive altresì l'articolazione dei processi relativi alle attività di rischio verso i soggetti collegati, tra cui il monitoraggio in via continuativa e la gestione dei casi di superamento dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati.

La disciplina Consob, oltre che alle società quotate, si applica agli emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, e quindi alla Cassa e alla Banca di Imola S.p.A.

La disciplina emanata dalla Banca d'Italia si rivolge invece sia al Gruppo sia alle singole banche appartenenti al Gruppo e mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle determinazioni relative alla concessione di finanziamenti e altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

La Procedura è disponibile sul sito internet delle Banche del Gruppo, ai seguenti indirizzi: www.lacassa.com, www.bancadiimola.it, www.bancodilucca.it, nella sezione "investor relations".

2 DEFINIZIONI

Nell'ambito della presente Procedura si intenderanno adottate, ove non diversamente specificato, le seguenti definizioni.

Amministratori coinvolti nell'operazione: gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società.

Amministratori Indipendenti: gli amministratori in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 13 del DM 23/11/2020 n. 169.

¹ Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate adottato con delibera Consob n.17221 del 12 Marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento Consob").

Disposizioni della Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati di cui alla Circolare 285/2013, Parte III, Capitolo 11.

La materia è regolata inoltre da:

- artt. 2391 e 2391 bis del Codice Civile in materia di conflitti di interesse e regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate;
- Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (TUB), artt. 53, 67, 136, 137;
- Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche ed integrazioni (TUF).
- Principio contabile internazionale IAS 24 – *informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*;

Amministratori non correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte e loro Soggetti Collegati.

Attività di rischio: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

Cassa: La Cassa di Ravenna S.p.A.

Consob: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Controllo: ai sensi dell'art. 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto: la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

In tal caso si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- gli altri soggetti in grado di influenzare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Controllo indiretto: il controllo esercitato per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o interposte persone. Non si considerano sottoposte a controllo indiretto le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione, del controllo delle attività della Società, come gli amministratori (esecutivi o meno), i sindaci, sia effettivi che supplenti, il Direttore Generale, i Condirettori e i Vice Direttori Generali.

Documento Informativo: il documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza nonché ad operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che superino le soglie di rilevanza (cfr. art. 5 Regolamento Consob), redatto nei casi indicati dal Regolamento Consob ed in conformità alle indicazioni contenute nell'Allegato 4 del Regolamento medesimo.

Esponenti Aziendali: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. Per il Gruppo La Cassa si considerano a tal fine Esponenti Aziendali:

- i componenti del Consiglio di amministrazione;
- i componenti del Collegio sindacale;
- i componenti della Direzione generale come definiti dallo Statuto sociale (il Direttore generale, il Condirettore Generale, i Vicedirettori Generali).

Soggetti Rilevanti: l'insieme delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati come definiti dalle rispettive normative di riferimento Consob (Reg. n. 17221) e Banca d'Italia (Circ. n. 285).

Gruppo / Gruppo Bancario: la Cassa e l'insieme delle società da essa controllate.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- l'interscambio di personale dirigente;
- la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Influenza Notevole Indiretta: l'influenza notevole esercitata per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o interposte persone.

Intermediari vigilati: le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, gli Istituti di moneta elettronica, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB.

Fondi Propri: l'aggregato definito dalla Parte Due del CRR.

Personale Rilevante: i soggetti così identificati ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

Operazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati : la transazione con Soggetti Rilevanti che comporti l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Soggetti Rilevanti, e le operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; e, in ogni caso, la transazione definita come "operazione con parte correlata" dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Operazioni infragruppo: le operazioni concluse con o tra Società Controllate, ovvero con società sottoposte ad influenza notevole, quando nell'operazione non vi siano interessi significativi di altri Soggetti Rilevanti. Non si considerano significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Parti Correlate: l'insieme delle Parti Correlate come definite dalla Consob (Reg. n. 17221).

Soggetti Collegati: l'insieme delle Parti Correlate e Soggetti Connessi come definiti dalla Banca d'Italia (Circ. n. 285). Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario.

Soggetti ex art. 136 TUB: Soggetti Rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB. La disciplina delle operazioni rilevanti ex art. 136 TUB è trattata nella presente Procedura esclusivamente ove in regime di concorrenza con la complessiva disciplina sui Soggetti Rilevanti.

Politiche di Remunerazione: le politiche approvate dall'Assemblea Ordinaria, adottate dalle Banche del Gruppo in ottemperanza alle disposizioni di Vigilanza in materia di Politiche e prassi di remunerazione e

incentivazione delle banche, di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2.

Stretti Familiari:

- coniuge (non legalmente separato);
- convivente;
- figli;
- figli del coniuge o del convivente;
- genitori;
- sorelle/fratelli;
- nonni;
- nipoti (figli dei figli);
- persone a carico del soggetto;
- persone a carico del coniuge non legalmente separato o del convivente.

3 PROCESSO DI GESTIONE DELL'OPERATIVITA' CON SOGGETTI RILEVANTI

Nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Consob e della Circolare della Banca d'Italia, la Capogruppo ha definito i presidi da adottarsi per le procedure deliberative da applicarsi alle operazioni con Soggetti Rilevanti, poste in essere dalle Banche del Gruppo La Cassa di Ravenna.


La Capogruppo, nel rispetto del dettato normativo, ha altresì individuato ulteriori presidi, proporzionati all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse, da applicarsi alle operazioni concluse da Società non bancarie appartenenti al Gruppo.

Le principali fasi del processo di gestione dell'operatività con Soggetti Rilevanti possono essere sintetizzate:

- individuazione del perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa (attività una tantum, da aggiornare all'occorrenza);
- verifica della presenza della controparte nel perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati;
- definizione delle procedure con coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della banca e degli amministratori indipendenti e il contributo delle principali funzioni interessate;
- rilevazione delle dimensioni dell'operazione in applicazione delle soglie quantitative previste dalla presente Procedura e conseguente sua qualificazione come Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza (cfr. paragrafo. 5);
- coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti nell'istruttoria dell'operazione;
- acquisizione del parere obbligatorio, consultivo, non vincolante espresso da parte degli Amministratori Indipendenti, formalizzato e supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate;
- trasmissione della pratica all'organo competente a deliberare sulla base della tipologia di operazione e/o controparte.

Nella gestione delle proprie attività, ciascuna unità organizzativa del Gruppo è tenuta, anche con il supporto delle diverse procedure informatiche disponibili, a verificare tempestivamente se le operazioni di cui si cura l'istruttoria siano qualificabili come operazioni con Soggetti Rilevanti, in tal caso procedendo ai sensi della presente Procedura.

Segue tabella:



4 PERIMETRO PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI RILEVANTE AI FINI CONSOB E BANCA D'ITALIA

La Capogruppo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulle Parti Correlate di cui al Regolamento Consob, sui Soggetti Collegati di Banca d'Italia e dallo IAS 24, censisce i Soggetti Rilevanti per tutte le banche e società del Gruppo.

A tal fine si avvale delle informazioni al proprio interno disponibili, delle informazioni ottenute tramite accesso ai propri *data base* ovvero a qualsiasi supporto documentale idoneo, consultando archivi e banche dati esterne (Cerved, etc.), nonché delle comunicazioni effettuate ai sensi di legge.

I soggetti qualificabili come Soggetti Rilevanti cooperano con le Banche e le Società del Gruppo con le quali intrattengono rapporti al fine di consentire il censimento corretto e completo loro e dei Soggetti a loro riconducibili e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

La Capogruppo definisce e mantiene il perimetro dei Soggetti Rilevanti a livello di Gruppo al fine di presidiare nel tempo l'evoluzione dello stesso, ai sensi della presente normativa e per un'adeguata alimentazione degli applicativi informatici in uso per la gestione del perimetro anagrafico.

I presupposti specificati da Consob e da Banca d'Italia per l'individuazione del perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati si differenziano per alcuni elementi;

- Consob rinvia alla definizione di parte correlata prevista dai principi contabili internazionali vigenti. Si riporta in Appendice alla Procedura un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali.
- Banca d'Italia compone il perimetro dei Soggetti Collegati comprendendo i soggetti parti correlate, i soggetti parti correlate non finanziarie nonché i soggetti a questi connessi.

A tal proposito Banca d'Italia definisce come Parte Correlata:

- 1) l'Esponente Aziendale;
- 2) il Partecipante;
- 3) il soggetto diverso dal partecipante in grado di nominare uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- 4) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del Gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Inoltre Banca d'Italia definisce come Parte Correlata Non Finanziaria:

- la parte correlata che esercita in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività di impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il Partecipante ed una delle parti correlate di cui ai punti 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

È considerato invece Soggetto Connesso:

- la società e l'impresa, anche costituita in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- i soggetti che controllano il Partecipante e il soggetto diverso dal partecipante in grado di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- gli Stretti Familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Il perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi prende in considerazione, oltre che gli esponenti aziendali, anche il “personale rilevante” identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione vigenti.

La Cassa ha provveduto ad elaborare un elenco dei soggetti rientranti nella definizione di Parti Correlate e Soggetti Collegati con indicazione della specifica rilevanza normativa, avvalendosi delle informazioni raccolte per il tramite di un apposito questionario nonché di quelle fornite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti. L'Area Crediti di Gruppo, con l'ausilio dell'Ufficio Segreteria Affari Generali e Legali, provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle Parti Correlate.

La raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento periodico delle informazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei soggetti collegati sono eseguite tramite apposite procedure informatiche.

Ai soli fini dell'applicazione della normativa della Banca d'Italia, il perimetro di Soggetti Collegati è determinato dalla Capogruppo per l'intero Gruppo bancario; le singole società appartenenti al Gruppo devono pertanto fare riferimento al medesimo elenco nell'applicazione della normativa a livello individuale.

Gli Esponenti Aziendali inclusi nell'elenco delle Parti Correlate e Soggetti Collegati sono avvertiti che, in caso di modifica delle informazioni fornite in sede di loro censimento, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Segreteria Affari Generali e Legali, consentendo alla Cassa di adempiere agli obblighi previsti dalla presente Procedura.

Qualora una struttura operativa della Cassa, delle Banche o altre società del Gruppo, nello svolgimento della propria attività corrente, raccolga informazioni che inducono a ritenere necessaria l'inclusione di un soggetto nell'elenco delle Parti Correlate deve tempestivamente darne comunicazione alla Segreteria Affari Generali e Legali, che provvederà a richiedere al soggetto interessato conferma delle informazioni raccolte. Nel frattempo, il soggetto interessato verrà considerato come Parte Correlata.

L'elenco delle Parti Correlate è oggetto di adeguata diffusione all'interno della Cassa e delle sue Controllate e viene sottoposto periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione. Ogni successivo aggiornamento viene comunicato da parte dell'Ufficio Organizzazione e I.T. di Gruppo tramite circolare interna.

5 LE OPERAZIONI RILEVANTI

5.1 IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Nel realizzare direttamente o per il tramite di Società Controllate Operazioni con Soggetti Rilevanti, le Banche del Gruppo si attengono alla procedura oggetto del presente documento, individuata al fine di assicurare che tali operazioni siano poste in essere nel rispetto dei principi di imparzialità e correttezza, sia dal punto di vista sostanziale che procedurale. Nei casi di eventuale divergenza di definizione tra le disposizioni di Consob e di Banca d'Italia, la presente procedura adotta quella più prudentiale.

Costituiscono Operazioni con Soggetti Rilevanti le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Soggetti Rilevanti, e le operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, e, in ogni caso, le operazioni definite come “operazioni con parti correlate” dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Le operazioni con Soggetti Rilevanti si possono distinguere in:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- Operazioni di Minore Rilevanza;
- Operazioni di Importo Esiguo
- operazioni riconducibili a casi di esclusione.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza e le Operazioni di Minore Rilevanza sono assoggettate alla presente Procedura.

Le operazioni riconducibili a casi di esclusione, di cui al seguente paragrafo 5.2, sono disciplinate esclusivamente dalle ordinarie procedure deliberative.

Si riportano nel seguito le regole definite per la classificazione delle Operazioni, in coerenza con le previsioni normative:

- **Operazioni di maggiore rilevanza:** le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza - applicabile a seconda della specifica operazione - risulti superiore alla soglia del 5%:

1. *Indice di rilevanza del controvalore:* è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato della Capogruppo. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- a) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- b) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- c) per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

2. *Indice di rilevanza dell'attivo:* è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di Gruppo. I dati da utilizzare sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato della Capogruppo; ove possibile, analoghi dati sono utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dalle partecipazioni), il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- b) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

3. Ai soli fini Consob rileva anche l'*indice di rilevanza delle passività:* è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Cassa. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato depositato.

- **Operazione di minore rilevanza:** le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

- **Operazioni di importo esiguo:** le Operazioni che abbiano un valore minore o uguale ad Euro 200.000 (duecentomila/00) qualora la controparte sia una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte) ovvero minore o uguale ad Euro 250.000 (duecentocinquantomila/00) qualora la controparte sia un soggetto diverso da una persona fisica.

Ai fini della presente normativa, sono inoltre definite le seguenti sotto-classificazioni:

- **Operazioni ordinarie:** le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca o della Società del Gruppo cui sono applicate condizioni equivalenti a quelle di mercato ovvero condizioni *standard*, ossia a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate alla clientela ordinaria, per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca o la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenute rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;

Si presume altresì siano condizioni di mercato quelle applicate all'esito di una procedura di acquisto/vendita competitiva esperita in conformità alle procedure aziendali eventualmente applicabili.

Le Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro.

- **Operazioni di maggiore rilevanza per cumulo:** più Operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee (per tipologie e caratteristiche dell'operazione) o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata ovvero con uno stesso Soggetto Collegato, il cui valore viene cumulato ai fini del calcolo della soglia di maggiore rilevanza e dell'applicazione della relativa procedura deliberativa.

5.2 CASI DI ESCLUSIONE E DI ESENZIONE

5.2.1 Casi di esclusione

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, **non** si considerano operazioni con Soggetti Collegati:

- a) quelle effettuate tra componenti di un Gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- b) i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- c) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collaterale" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- d) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Le disposizioni del Regolamento Consob, **non** si applicano alle seguenti tipologie di operazioni:

- a) Le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione (cfr. art. 2389 c.c., co. 1).
- b) Le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea (cfr. art. 2389 c.c., co. 3).
- c) Le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (cfr. art. 2402 c.c.).
- d) Le operazioni deliberate dalla società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, tra le quali:
 1. gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
 2. le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio proporzionale di attribuzione delle azioni;
 3. le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico della Finanza.
- e) Le deliberazioni, diverse da quelle indicate ai punti a), b) e c), aventi ad oggetto i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che siano conformi alla politica di remunerazione approvata dall'assemblea, che nella definizione di tale politica sia stato coinvolto il Comitato degli Amministratori Indipendenti e che tali compensi siano quantificati sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

5.2.2 Casi di esenzione

Coerentemente con quanto disposto dal Regolamento Consob e dalla Circolare n. 285 della Banca d'Italia, sono di seguito identificate le tipologie di operazioni per le quali è prevista l'esenzione parziale ovvero in via integrale dagli obblighi procedurali previsti dalle citate discipline e dalla presente normativa interna.

Le operazioni che generano attività di rischio, seppur rientranti nei casi di esenzione o deroga ivi previsti, sono sempre considerate ai fini del calcolo dei limiti prudenziali di assunzione dei rischi nei confronti delle parti correlate.

Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 596/2014 ("MAR") qualora l'Operazione vi sia soggetta (cfr. successivo paragrafo 9.6).

- a) Le Operazioni di Importo Esiguo, come identificate nella presente Procedura (cfr. paragrafo 5.1)
- b) Le Operazioni di Minore Rilevanza Ordinarie (a condizioni di mercato/standard) (cfr. paragrafo 5.1).

La delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione stessa. Sia agli Amministratori Indipendenti che al Consiglio di Amministrazione devono pervenire annualmente informazioni idonee a un adeguato monitoraggio di tali operazioni per effettuare eventuali interventi correttivi.

- c) Operazioni infragruppo (concluse con o tra Società Controllate o con società sottoposte ad influenza notevole)

Non si applicano le regole deliberative rafforzate previste per il compimento di operazioni con parti correlate alle operazioni compiute con Società Controllate (siano esse appartenenti o meno al Gruppo Bancario) nonché con società sottoposte ad influenza notevole, quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati

Nel definire tali operazioni, si tiene conto dei seguenti elementi:

- assenza di interessi significativi di altri Soggetti Collegati;
- riconducibilità dell'operazione, direttamente e/o indirettamente, alla realizzazione del disegno strategico unitario di Gruppo.

Si tratta di operazioni deliberate nell'interesse di ciascuna società contraente, in base allo Statuto ed alla vigente normativa in materia di deleghe operative.

Nei casi di operazioni compiute con Società Controllate nonché con società sottoposte ad influenza notevole sono redatti flussi informativi, almeno di tipo aggregato e con cadenza annuale, idonei a consentire un adeguato monitoraggio di tali operazioni, anche da parte degli Amministratori Indipendenti ai fini di eventuali interventi correttivi.

L'esclusione di tali operazioni è subordinata all'assenza di interesse da parte di Parti Correlate, tale da ipotizzare conveniente un trasferimento di risorse da una società all'altra ("Interessi Significativi").

Un interesse può essere definito "Interesse Significativo" quando un soggetto che controlla o esercita un'influenza dominante sulla Banca, detiene nella Società Controllata o Collegata, controparte dell'operazione, una partecipazione che, sommata a quella detenuta nella Banca, renda conveniente il trasferimento di risorse. Non costituisce "Interesse Significativo" la mera condivisione tra la Banca e le controllate di uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche, purché non beneficino di piani di incentivazione basati su remunerazioni variabili dipendenti, direttamente e in misura significativa, dai risultati conseguiti da tale Società Controllata o Società Collegata.

La valutazione sulla sussistenza o meno di interessi significativi nell'operazione di altri soggetti collegati deve essere compiutamente documentata nelle procedure che ciascuna banca deve definire ex-ante, coerentemente con gli indirizzi forniti dalla Capogruppo.

5.3 DELIBERE QUADRO

Per assicurare il migliore e trasparente svolgimento dell'operatività corrente con soggetti inclusi nell'elenco delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati possono essere adottate, come disposto dal Regolamento Consob e dalle Disposizioni della Banca d'Italia nonché in conformità alla presente Procedura, delibere quadro inerenti:

- operazioni con le quali viene data esecuzione a contratti di durata aventi ad oggetto anche la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi (ad esempio, servizi informatici) a condizioni economiche prefissate (qualora i contratti abbiano durata pluriennale la delibera quadro deve essere rinnovata di anno in anno);
- operazioni rientranti nell'ambito di altri "accordi quadro"², ossia accordi nell'ambito dei quali sia destinata a svolgersi una pluralità di operazioni, già in essere al momento dell'approvazione del presente documento, o deliberate dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'approvazione dello stesso;
- operazioni compiute a condizioni economiche specifiche e predefinite, riconosciute a determinati segmenti di clientela (ad esempio, dipendenti di un Ente o di una determinata azienda).

Le Delibere Quadro devono:

- avere efficacia non superiore ad un anno;
- riferirsi ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
- riportare tutti gli elementi informativi delle operazioni a cui fanno riferimento;
- indicare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che nel periodo di efficacia delle deliberazioni, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
- contenere una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni e far rilevare la convenienza delle stesse.

L'approvazione della Delibera Quadro, a seconda del prevedibile ammontare massimo complessivo delle operazioni oggetto della delibera, segue regole conformi alle procedure di delibera per le Operazioni di Minore o Maggiore Rilevanza, di cui al successivo paragrafo 7.

Le operazioni singolarmente effettuate nell'ambito della singola delibera quadro sono autorizzate direttamente dagli organi e dalle funzioni competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe tempo per tempo vigente, e non sono ulteriormente sottoposte alle procedure previste per la gestione delle operazioni di minore o maggiore rilevanza.

Nel caso in cui l'ammontare massimo delle operazioni con Parti Correlate, ai sensi del Regolamento Consob oggetto della medesima delibera quadro superi la soglia di rilevanza individuata, la Banca è tenuta a predisporre un documento informativo.

Sull'attuazione delle Delibere Quadro viene data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Non può essere compiuta in esecuzione di una Delibera Quadro un'operazione, che seppur inizialmente a questa riconducibile, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza posti alla base della delibera stessa. A tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite per ciascuna Operazione con Soggetti Collegati.

5.4 CUMULO DI OPERAZIONI AI FINI DEL CALCOLO DELLA SOGLIA DI RILEVANZA

Non sono oggetto di cumulo le operazioni di importo esiguo, le operazioni di minore rilevanza considerate esenti (ai sensi di quanto previsto dal paragrafo intitolato "Casi di Esclusione e di Esenzione"), nonché le operazioni concluse in attuazione di delibere quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente paragrafo intitolato "Delibere Quadro".

6 LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI

6.1 LIMITI PRUDENZIALI

6.1.1 LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI BANCA D'ITALIA

Secondo quanto disposto da Banca d'Italia, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro ben precisi limiti riferiti al patrimonio di vigilanza consolidato per la Cassa di Ravenna spa, in vigore a far tempo dal 31 dicembre 2012, di seguito indicati:

² Con Consorzi o Cooperative di Garanzia, Società di leasing, Società di credito al consumo e di Factoring, altri intermediari finanziari, ed altri soggetti con i quali sia conclusa una convenzione qualificabile come "accordo quadro".

- Verso una Parte Correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi:
 - a. 5% nel caso di una Parte Correlata che sia un esponente aziendale, un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - b. 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante diverso da quelli *del punto a* o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - c. 15% negli altri casi.
- Verso un'altra Parte Correlata e relativi soggetti connessi:
 - a. 5% nel caso di una Parte Correlata che sia esponente aziendale;
 - b. 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
 - c. 10% nel caso di una Parte Correlata che sia un partecipante diverso da quelli *del punto b* o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
 - d. 20% negli altri casi.

Nel rispetto dei limiti consolidati, ciascuna banca appartenente al Gruppo può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati (individuato a livello di Gruppo) entro il limite del 20% del Patrimonio di Vigilanza individuale (limite di concentrazione dei rischi).

Sono escluse dal calcolo del limite prudenziale di concentrazione dei rischi le attività di rischio connesse con operazioni poste in essere tra società appartenenti al Gruppo Bancario.

Le attività di rischio devono essere ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Vengono applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza.

Nel caso in cui tra la Banca del Gruppo o il Gruppo Bancario stesso e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti che comportino l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

6.1.2 LIMITI ADOTTATI DAL GRUPPO CASSA

Alla luce dei rischi del Gruppo Bancario, in ottica di frazionamento degli impieghi ed al fine di una sana e prudente gestione, la Capogruppo ha adottato quale unico limite prudenziale di riferimento per l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, il **5%** del patrimonio di vigilanza consolidato, indipendentemente dal tipo di parte correlata coinvolta.

Con delibera del 31 agosto 2015 è stato previsto che il Consiglio di amministrazione, nella sua legittima e insindacabile autonomia, possa valutare alla singola occorrenza anche operazioni di concessione di credito a parti correlate che eccedono il limite fissato del 5% del patrimonio di vigilanza consolidato, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti da Banca d'Italia. In tali ipotesi, la proposta di fido sarà sottoposta preventivamente alla Funzione di Compliance di gruppo, per l'espressione di un parere di conformità alla normativa con riguardo alla singola tipologia di parte correlata coinvolta.

6.2 RIPRISTINO

La Cassa deve assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso i Soggetti Collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca o della Capogruppo uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte entro i limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine la Capogruppo predisporrà entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione insieme ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, a integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, la Cassa tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una società del Gruppo Bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

6.3 GRUPPO BANCARIO

Al fine di consentire alla Capogruppo Cassa di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio nonché del limite cumulativo di Gruppo individuato quale misura massima per l'assunzione di rischi nei confronti di soggetti collegati, sono necessari adeguati flussi informativi sulle operazioni compiute con i Soggetti Collegati da parte delle singole componenti del Gruppo Bancario.

Qualora la Capogruppo esamini o approvi le operazioni con Soggetti Collegati compiute dalle singole componenti del Gruppo Bancario, essa adotta presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni.

La Capogruppo fornisce inoltre gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute dalle singole Banche del Gruppo che intendano avvalersi della deroga prevista al paragrafo 5.2.2 lettera c) con particolare riguardo alle valutazioni in ordine alla sussistenza o meno di interessi significativi di altri Soggetti Collegati.

6.4 MONITORAGGIO

L'Unità Monitoraggio Andamentale di Gruppo è responsabile del monitoraggio dei limiti quantitativi (anche in riferimento al cumulo delle operazioni e, con cadenza trimestrale, delle delibere quadro).

L'Ufficio Contabilità, Bilancio e Fiscalità di Gruppo è responsabile del corretto aggiornamento dei dati riguardanti il Patrimonio di Vigilanza e del totale attivo, in base ai dati dell'ultimo bilancio annuale consolidato depositato; provvede quindi all'aggiornamento del nuovo valore soglia degli indici di rilevanza.

L'Unità Monitoraggio Andamentale di Gruppo segnala tempestivamente al Direttore Generale l'approssimarsi del superamento delle soglie di rilevanza, per quelle operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario (cumulo delle operazioni), concluse nel corso del medesimo esercizio con la stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Cassa nonché alle altre Banche del Gruppo.

Effettua altresì un controllo trimestrale ex post anche sulle operazioni di importo inferiore alla soglia di esiguità, per accertare l'assenza di eventuali operazioni che debbano comunque ricadere nell'iter di segnalazione, in quanto tra loro omogenee e realizzate in un ristretto lasso di tempo con uno stesso soggetto collegato.

7 PROCEDURA

7.1 PREMESSA E CRITERI GENERALI

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente capitolo, ciascuna Banca appartenente al Gruppo bancario deve far riferimento al medesimo insieme di soggetti rilevanti definito relativamente all'intero gruppo di appartenenza secondo quanto previsto nel precedente capitolo 4.

Nel caso di operazioni compiute da componenti non bancarie appartenenti al Gruppo, la Cassa in qualità di Capogruppo fornisce a queste ultime apposite istruzioni e direttive, eventualmente richiedendo l'applicazione di presidi coerenti con quelli previsti dalla presente Procedura, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei conflitti di interesse.

Il Gruppo Bancario, in attuazione di quanto disposto da Consob e Banca d'Italia, adotta il seguente iter procedurale per l'approvazione delle operazioni rilevanti effettuate con Parti Correlate e Soggetti Collegati, sia che si tratti di Operazioni di Minore Rilevanza sia di Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali le Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati sono approvate, sia nel caso di maggiore sia di minore rilevanza (eccetto le operazioni di importo esiguo e le "operazioni escluse"), previo parere motivato obbligatorio di un Comitato costituito dagli Amministratori Indipendenti (il "Comitato"), coinvolto anche nella fase di pre-delibera.

Nel caso sia presente un solo Amministratore Indipendente, ovvero due Amministratori Indipendenti, la banca può avvalersi del parere di questi in accordo con quanto disposto dal Regolamento Consob e dalle Disposizioni della Banca d'Italia.

Qualora non vi sia nemmeno un Amministratore Indipendente presente, il parere deve essere reso dal Collegio Sindacale³, ovvero da un Esperto Indipendente.

Ai fini della redazione del parere, gli Amministratori Indipendenti non hanno l'obbligo di incontrarsi fisicamente nello stesso luogo.

La documentazione istruttoria e il parere degli Amministratori Indipendenti/ del Comitato possono essere trasmessi attraverso mezzi informatici e/o fax.

L'attività svolta dal Comitato o dall'Amministratore Indipendente è documentata, ai fini della presente Procedura, esclusivamente dal parere congiunto o separato reso dagli Amministratori Indipendenti.

I pareri richiesti al Comitato/ agli Amministratori Indipendenti e all'Organo con funzione di controllo devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Il parere reso dal Comitato o dai singoli Amministratori Indipendenti è allegato al verbale deliberativo dell'operazione.

Per maggiori informazioni sulla costituzione ed il funzionamento del Comitato Amministratori Indipendenti si fa rinvio al Regolamento del "Comitato Amministratori Indipendenti", pubblicato sul sito internet della Cassa, all'indirizzo: www.lacassa.com nella sezione "investor relations"- "Parti correlate".

Alle Operazioni di Maggiore Rilevanza poste in essere da Cassa e da Banca di Imola si applicano gli obblighi di Informativa al Pubblico di cui al paragrafo 9.2, come previsto dal Regolamento Consob.

Delle Operazioni di Maggiore Rilevanza che Banca di Imola e Banco di Lucca intendono porre in essere deve essere data preventiva informativa alla Capogruppo, che provvederà ad adottare presidi idonei ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.

Ai fini delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati poste in essere dalle società non bancarie appartenenti al Gruppo, in quanto controllate per effetto dell'attività di direzione e coordinamento svolta dalla Cassa, la disciplina emanata da Consob prevede che la Cassa, in qualità di capogruppo, fornisca a tali società apposite istruzioni e direttive in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse.

Devono, pertanto, essere autorizzate dalla Capogruppo Cassa, preventivamente al perfezionamento, le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, che le società non bancarie appartenenti al Gruppo intendono porre in essere.

Nell'ambito dell'iter istruttorio e deliberativo di operazioni con Parti Correlate proprie e di Gruppo da parte delle società non bancarie appartenenti al Gruppo, queste sono tenute a trasmettere tempestivamente alla Cassa le informazioni e la documentazione necessaria per l'approvazione⁴ dell'operazione che intendono porre in essere.

Al fine dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, per la determinazione degli indici di rilevanza, le società non bancarie appartenenti al Gruppo dovranno fare riferimento al proprio più recente bilancio individuale depositato (nel caso dell'indice di rilevanza del controvalore, andrà fatto riferimento al patrimonio contabile).

7.2 ISTRUTTORIA

L'istruttoria delle operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati, deve soddisfare le esigenze di correttezza sostanziale sottese alla disciplina vigente in materia; in particolare, devono essere dettagliatamente

³ Ove i componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse nell'operazione, per conto proprio o di terzi, essi ne danno notizia agli altri Sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

⁴ La modalità di approvazione da parte della Cassa, salvo quanto previsto al paragrafo 7.6, è alternativamente garantita da:

- la presenza di un esponente aziendale della Cassa stessa negli organi di supervisione strategica delle controllate al momento della delibera;
- l'acquisizione del parere preventivo dell'Ufficio Fidi di Gruppo;
- apposita reportistica mensile da parte delle controllate alla Capogruppo.

esaminare le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti dell'operazione stessa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

Nel caso l'istruttoria concluda che le condizioni economiche applicate all'operazione sono equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate e soggetti non collegati di corrispondente natura e rischio o standard, la documentazione predisposta deve contenere elementi di idoneo riscontro.

Qualora non si operi a condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato o standard, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, deve esplicitarsi se si tratta di operazioni tipiche o usuali (ossia rientranti tra quelle normalmente effettuate dalla società) e devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della società.

Le proposte di delibera devono evidenziare in modo chiaro che si tratta di Operazione con Parte Correlata o con Soggetto a questo Connesso e devono riportare le conclusioni istruttorie sugli elementi di contenuto sopra indicati.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di operazioni di competenza assembleare, il Comitato/ gli Amministratori Indipendenti devono essere coinvolti tempestivamente nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

7.3 PRE-DELIBERA

Completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto della delibera, redatta dal proponente l'operazione e munita dei pareri eventualmente previsti e rilasciati dalle altre funzioni aziendali competenti, viene trasmessa al Comitato/ agli Amministratori Indipendenti con congruo anticipo rispetto alla data in cui essi sono chiamati ad esprimersi.

La trasmissione della documentazione potrà avvenire anche con modalità informatiche o a mezzo fax.

Il Comitato/ gli Amministratori Indipendenti possono chiedere chiarimenti al proponente l'operazione, che è tenuto a fornirli nei tempi indicati e, comunque, in tempo utile a consentirne l'esame prima dell'assunzione della delibera da parte dell'organo competente.

Gli Amministratori Indipendenti/ Il Comitato, possono altresì farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, nel rispetto dei limiti di un budget di spesa determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.

Il Comitato/ gli Amministratori Indipendenti esprimono un parere preventivo motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni:

- non vincolante, in caso di Operazione di Minore Rilevanza;
- vincolante, in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza.

In presenza del Comitato, qualora un componente del Comitato sia controparte nell'operazione rilevante oggetto di valutazione, o la controparte sia una Parte Correlata o Soggetto Connesso allo stesso riferibile, al suddetto amministratore subentra l'Amministratore Indipendente esterno al Comitato preventivamente individuato, ovvero, in caso di mancanza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Amministratore Indipendente esterno al Comitato più anziano di età.

In assenza del Comitato, qualora uno o più Amministratori Indipendenti siano controparte nell'operazione rilevante oggetto di valutazione, o la controparte sia una Parte Correlata o Soggetto Connesso a loro riferibile, il parere potrà essere espresso dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati presenti (cfr. def. paragrafo 2).

Il Comitato / gli Amministratori Indipendenti provvedono a trasmettere il proprio parere all'organo competente per la delibera, e per conoscenza all'Ufficio Segreteria Affari Generali della banca, anche tramite mezzi informatici e/o fax.

Il parere reso dal Comitato o dai singoli Amministratori Indipendenti viene allegato al verbale deliberativo dell'operazione.

7.4 DELIBERA

È riservata al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza (salvo che non si tratti di operazioni di competenza dell'Assemblea).

Competente a deliberare le Operazioni di Minore Rilevanza è l'organo (o l'ufficio) individuato in base al sistema dei poteri delegati adottato dalla Cassa o dalle Banche appartenenti al Gruppo.

La delibera di approvazione dell'operazione deve fornire adeguata motivazione in merito:

- all'interesse, l'opportunità e alla convenienza economica della Banca al compimento dell'operazione;
- alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- alle ragioni degli eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato, allegando a supporto idonea documentazione a corredo della delibera.

Nel caso di Operazione Ordinaria, la delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere "ordinario", facendo ad esempio riferimento a criteri elaborati in via preventiva dalla Banca ed opportunamente formalizzati. Flussi informativi annuali di tipo aggregato, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni, deve pervenire anche al Comitato /agli Amministratori Indipendenti, oltre che al Consiglio di Amministrazione, per eventuali interventi correttivi.

In caso di parere negativo del Comitato / degli Amministratori Indipendenti (o di parere contenente indicazioni di dissenso anche di un solo amministratore indipendente):

- se si tratta di Operazione di Minore Rilevanza, la delibera di approvazione dell'operazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta nonché puntale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti.

- se si tratta di Operazione di Maggiore Rilevanza, qualora il Consiglio di amministrazione intenda procedere nonostante il parere contrario (vincolante) del Comitato/ degli Amministratori Indipendenti, l'operazione deve essere approvata dall'Assemblea che decide, oltre che con le maggioranze prescritte dal codice civile, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati (c.d. whitewash). Per Cassa e Banca a di Imola dovrà inoltre essere fornita adeguata informativa al pubblico nei termini prescritti (cfr. paragrafo 9).

7.5 OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Anche per le operazioni di competenza dell'Assemblea o soggette all'autorizzazione di questa, sia di Maggiore che di Minore Rilevanza, la fase di istruttoria e di approvazione si svolgono secondo le disposizioni procedurali previste dal presente capitolo.

Per le operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, qualora sia stato espresso un parere contrario dal Comitato/ dagli Amministratori Indipendenti, oltre agli obblighi di informativa al pubblico di cui al paragrafo 9 (validi per Cassa e Banca di Imola), troveranno applicazione le disposizioni in materia di calcolo delle maggioranze indicate nell'articolo 11, comma 3, del Regolamento Consob (c.d. whitewash).

Se la competenza a deliberare determinate operazioni con Soggetti Collegati è rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei Soci, la proposta che l'organo deliberante presenta all'Assemblea deve essere corredata dal parere motivato degli Amministratori Indipendenti /del Comitato; inoltre la delibera assembleare dovrà fornire adeguata motivazione in merito all'interesse e convenienza della Banca al compimento dell'operazione, alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, alle ragioni degli eventuali scostamenti in termini di condizioni economico – contrattuali e di profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli standard e di mercato.

7.6 OPERAZIONI RIENTRANTI NEL PERIMETRO DELL'ART. 136 TUB

Si tratta di operazioni concluse con Soggetti Rilevanti rientranti anche nel perimetro di applicazione dell'art. 136 del TUB e per le quali si osservano le prescrizioni di detta normativa.

Segnatamente agli obblighi informativi, con riferimento a tali operazioni:

a) al Comitato/ agli Amministratori Indipendenti viene fornita, con congruo anticipo, completa ed adeguata informativa in merito ai diversi profili dell'operazione oggetto della delibera. Gli amministratori indipendenti rappresentano le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa al Consiglio di amministrazione;

b) in caso di operazione di maggiore rilevanza, il Comitato viene coinvolto nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria, ricevendo un flusso informativo completo e tempestivo. Il Comitato ha, inoltre, facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

c) i verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca, nonché le ragioni relative ad eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard di mercato. Vengono inoltre illustrati elementi idonei a supporto di tale motivazione, risultanti dalla documentazione posta a corredo della delibera.

7.7 OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI

In caso di operazioni concluse con Parti Correlate o Soggetti Collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, il Comitato / gli Amministratori Indipendenti devono essere preventivamente coinvolti attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati.

Competente a deliberare su tali operazioni è l'organo (o l'ufficio) individuato in base al sistema dei poteri delegati adottato dalla Cassa e dalle Banche appartenenti al Gruppo.

8 CONTROLLI INTERNI E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI AZIENDALI

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni assicurano il rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative e perseguono l'obiettivo di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati.

La Capogruppo Cassa approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati. I documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'Assemblea dei soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

La Cassa tramite i sistemi di controlli interni e di gruppo:

- Individua i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi i conflitti d'interesse.
- Stabilisce livelli di propensione al rischio coerenti con i profili strategici e le caratteristiche organizzative del Gruppo Bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati. Al riguardo la Cassa ha stabilito un limite massimo cumulativo di Gruppo pari al 20% del Patrimonio di Vigilanza consolidato. Istituisce e disciplina processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati e a individuare, quantificare le relative transizioni in ogni fase del rapporto; in particolare:
 - l'Area Crediti di Gruppo individua (anche quale detentore dell'Anagrafe Generale di Gruppo), per il tramite dell'Ufficio Segreteria Affari Generali e Legali (quale ufficio deputato alla conservazione ed aggiornamento dell'archivio delle relazioni intercorrenti con le parti correlate ed i soggetti rilevanti ex art. 136 T.U.B.), le relazioni esistenti tra i clienti e tra questi e la banca, ovvero la Capogruppo e le società del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso, in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi. Nell'espletamento di tale attività l'Area Crediti di Gruppo, oltre a tutte le altre funzioni aziendali nonché fonti disponibili sia interne che esterne, si avvale in particolare dell'Unità Monitoraggio Andamentale di Gruppo (~~insita all'interno della propria struttura~~), che ha il compito di integrare e raccordare i dati raccolti e le informazioni inerenti i soggetti connessi in modo da acquisire e mantenere nel tempo una visione completa dei fenomeni;
 - sono adottati sistemi informativi (estesi a tutte le strutture della banca e a tutte le articolazioni del Gruppo) idonei a gestire i soggetti collegati fin dall'instaurazione dei rapporti, a fornire a ogni banca del Gruppo una conoscenza aggiornata dei soggetti collegati al Gruppo, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.
- Istituisce e disciplina processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In tale ambito:

- la funzione di Gestione Rischi di Gruppo (controlli di secondo livello), cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato sottostanti alle relazioni con i soggetti collegati; verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell’operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- la funzione di Conformità di Gruppo verifica l’esistenza e l’affidabilità delle procedure e dei sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- la funzione di Revisione Interna di Gruppo verifica l’osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all’organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della banca e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l’esposizione complessiva della banca e del Gruppo Bancario ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- il Comitato /gli Amministratori Indipendenti della capogruppo svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione del rischio verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell’attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

9 FLUSSI INFORMATIVI

9.1 FLUSSI INFORMATIVI RELATIVI AD OPERAZIONI CONCLUSE CON SOGGETTI RILEVANTI – INFORMATIVA AGLI ORGANI SOCIETARI

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale sono destinatari di un’informativa (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione), da rendersi su base trimestrale, relativamente:

- a) alle operazioni di maggiore rilevanza;
- b) alle operazioni di minore rilevanza, con specifica elencazione delle operazioni non ordinarie o deliberate a condizioni non di mercato e di quelle con parere negativo del Comitato Amministratori Indipendenti;
- c) all’attuazione delle delibere quadro, nonché alle singole operazioni compiute nell’ambito delle stesse;
- d) alle operazioni di maggiore rilevanza rientranti nei casi di esenzione.

Annualmente, al fine di consentirne un adeguato monitoraggio anche da parte degli amministratori indipendenti, vengono sottoposte all’attenzione del Consiglio di Amministrazione anche le seguenti operazioni:

- A) operazioni ordinarie di minore rilevanza effettuate a condizioni di mercato, eccettuate le operazioni escluse;
- B) operazioni infragruppo, escluse ai sensi della normativa della Banca d’Italia, compiute in assenza di interessi significativi di altri soggetti collegati.

Le operazioni sulle quali gli Amministratori Indipendenti/il Comitato e/o il Collegio Sindacale hanno espresso parere contrario o condizionato devono essere singolarmente comunicate non appena deliberate.

L’Unità Monitoraggio Andamentale di Gruppo predispone la documentazione necessaria al fine di rendere l’Informativa Interna.

9.2 INFORMATIVA AL PUBBLICO PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA E MAGGIORE RILEVANZA PER CUMULO

Sono tenute all’adempimento degli obblighi di informativa al pubblico esclusivamente le Banche del Gruppo Soggette alle prescrizioni del Regolamento Consob (Cassa e Banca di Imola).

L’informativa è predisposta dall’Ufficio Segreteria Affari Generali e Legali della Banca.

Con riferimento alle operazioni concluse con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob, la Banca è tenuta ai seguenti adempimenti:

- a) in occasione di operazioni di **Maggiore Rilevanza**, realizzate anche da parte di Società Controllate, predispone ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Consob, un documento informativo redatto in conformità all’Allegato 4 del Regolamento Consob n. 17221 (“Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate”). Il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro

sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea;

- b) predispone un medesimo documento, di cui al punto a), anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse operazioni di minore rilevanza con una stessa Parte Correlata, o con Soggetti Correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate. A tal fine rilevano anche le operazioni compiute dalle Società Controllate e non si considerano le operazioni eventualmente escluse in quanto approvate in regime di esenzione. Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico:
- entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo;
 - se le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza sono compiute dalle Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società tenuta alla predisposizione del documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. A tal proposito, la Banca o la Società tenuta alla predisposizione del documento impartisce le disposizioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le Società Controllate sono tenute a trasmettere tempestivamente le informazioni necessarie;
- c) con le medesime tempistiche previste ai punti precedenti a) e b) del presente paragrafo, la Banca mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al punto a) o sul sito internet, gli eventuali pareri del Comitato Amministratori Indipendenti e di esperti indipendenti, nonché i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia avvalso l'organo di amministrazione. Con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti, la Banca può pubblicare i soli elementi indicati all'Allegato 4 del Regolamento Consob citato, motivando tale scelta;
- d) qualora, in relazione ad un'operazione con Parte Correlata di Maggiore Rilevanza la Banca sia tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70, comma 4 e 71 del Regolamento Emittenti (qualora l'Operazione sia una fusione, una scissione, un aumento di capitale con conferimento in natura o un'acquisizione o cessione significativa) può pubblicare un unico documento contenente le informazioni richieste dal punto a) e dai medesimi artt. 70 e 71 in precedenza richiamati. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

La Banca, contestualmente alla diffusione al pubblico dei documenti informativi, trasmette alla Consob i medesimi documenti e i pareri con modalità coerenti con le disposizioni normative.

9.3 DEROGA AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Anche se l'iter deliberativo delle operazioni ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard non si differenzia rispetto a quello previsto in via generale per le operazioni di Maggiore Rilevanza, il Regolamento Consob prevede una semplificazione relativamente agli obblighi informativi.

In particolare, in deroga agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 5, commi da 1 a 7 del Regolamento Consob (concernenti il Documento Informativo) per le operazioni ordinarie di maggiore rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, ferma l'informativa da rendersi al pubblico ai sensi dell'art.17 MAR, la Cassa e la Banca di Imola devono effettuare le seguenti comunicazioni:

- una comunicazione alla Consob e agli Amministratori Indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente (ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile) in merito alla controparte, all'oggetto, al corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché alle motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- una apposita informativa nella relazione sulla gestione, sulle operazioni concluse avvalendosi della richiamata semplificazione.

9.4 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

In attuazione del Regolamento Consob, In caso di approvazione di Operazioni di Minore Rilevanza in presenza di un parere negativo degli Amministratori Indipendenti /del Comitato , entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre di esercizio, la Cassa e la Banca di Imola mettono a disposizione del pubblico presso la propria sede sociale, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di tale parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere.

Copia del parere negativo degli Amministratori Indipendenti/ del Comitato deve essere allegato al documento o pubblicato sul sito internet della Cassa e della Banca di Imola.

9.5 DELIBERE QUADRO

In attuazione del Regolamento Consob, in occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Cassa e la Banca di Imola pubblicano un Documento Informativo, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza, di cui al paragrafo 5.1.

In tal caso le singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5, comma 2 del Regolamento Consob (cfr. paragrafo 5.1).

9.6 INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 MAR (comunicazione "informazioni privilegiate")

Qualora un'operazione con Soggetti Rilevanti sia soggetta agli obblighi informativi di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR"), le banche del Gruppo, nel corpo del comunicato da diffondere al pubblico riportano, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della normativa in precedenza riportata, anche le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza stabilite dal precedente paragrafo 5.1. e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- e) la procedura che è stata seguita o da seguirsi per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Banca si è avvalsa di un caso di esclusione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento Consob n. 17221/10;
- f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Amministratori Indipendenti.

L'informativa è predisposta dall'Ufficio Segreteria Affari Generali e Legali della Capogruppo che a tal fine si avvale dell'eventuale ulteriore supporto di altre funzioni di volta in volta responsabili delle attività relative alla pubblicazione dell'informativa di cui al presente paragrafo.

9.7 SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

In attuazione degli schemi di segnalazione di cui alla Circolare n. 286/2013 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti, le attività di rischio verso i Soggetti Collegati sono segnalate alla stessa con cadenza trimestrale.

La segnalazione fornisce informazioni su:

- l'identità dei soggetti collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la Parte Correlata alla Banca e tra la Parte Correlata e i relativi Soggetti Connessi;
- l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo e a livello individuale da ciascuna Banca.

10 DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali modifiche del presente documento, vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo:

- parere favorevole degli Amministratori Indipendenti presenti, ovvero del Comitato qualora costituito⁵;
- nel caso non vi siano Amministratori Indipendenti presenti, parere non vincolante di un esperto indipendente.

La Cassa, con cadenza almeno triennale, valuta le eventuali revisioni da apportare al presente documento, in base alle modifiche intervenute negli assetti proprietari nonché all'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa.

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dalla presente Procedura si rinvia alle norme vigenti in materia.

⁵ Gli Amministratori Indipendenti devono rilasciare un motivato parere sull'idoneità delle procedure atte a garantire il rispetto della normativa, tale parere è vincolante ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione sull'aggiornamento del presente documento e della normativa interna di attuazione dello stesso.

Appendice

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

I. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]⁵⁷.

2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

⁵⁷ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.